



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

CESSIONE E SISTEMAZIONE A TITOLO GRATUITO DEL FRESATO D'ASFALTO NELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SOCIETA' DAF SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	<i>Nr. Progr.</i>	674
	<i>Data</i>	15/12/2020
	<i>Proposta</i>	691
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 15/12/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

CESSIONE E SISTEMAZIONE A TITOLO GRATUITO DEL FRESATO D'ASFALTO NELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SOCIETA' DAF SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamato interamente l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 26.11.2019 con oggetto: "Cessione e sistemazione a titolo gratuito del fresato d'asfalto nelle strade del territorio comunale di Busto Garolfo – Approvazione dello schema di contratto di sponsorizzazione tra l'Amministrazione Comunale e la Società DAF Srl";

Visto il contratto di sponsorizzazione per la cessione e sistemazione a titolo gratuito del fresato d'asfalto nelle strade del territorio comunale di Busto Garolfo sottoscritto in data 5 (cinque) giugno 2020 tra l'Amministrazione Comunale e la Società DAF Srl;

Visto il valore complessivo dell'investimento fatto dallo sponsor, pari a € 39.500,00 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza oltre IVA;

Richiamato l'art. 6 del sopra citato contratto di sponsorizzazione e precisamente:

- "Ai fini fiscali il valore della sponsorizzazione corrisponde al valore complessivo dell'investimento fatto dallo sponsor, pari ad € 39.500,00 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza oltre IVA.
Detto importo verrà determinato definitivamente, una volta approvata la rendicontazione delle spese sostenute per i lavori.
Le parti danno atto che al termine dell'operazione emetteranno i documenti fiscali, redatti sulla base delle spesa effettivamente sostenuta per una definitiva regolarizzazione dei rapporti";

Visto l'art. 19 "Contratti di sponsorizzazione" del D. Lgs. n. 50/2016, *Codice dei Contratti Pubblici*, che prevede al comma 2 "Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi";

Visto l'art. 36 D. Lgs 50/2016 che stabilisce che i contratti di sponsorizzazione di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00(quarantamila/00), possono essere affidati direttamente dall'Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso dei necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione;

Vista la delibera ANAC n. 566 del 31/05/2017, al punto 2.10, che prevede "nella sponsorizzazione tecnica l'oggetto del contratto è l'acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor. Tale sponsorizzazione è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l'apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010".

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 11 del 07/07/2020;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 15.07.2020 Approvazione Bilancio di Previsione DUP 2020/2022;

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 15/07/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 23/07/2020 con la quale è stata approvata l'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione dell'esercizio dell'anno 2020;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di €. 48.190,00 (IVA compresa), relativa al contratto di sponsorizzazione in premessa richiamato, al cap. 8137/202 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.008 Titolo 1 Missione 10 Programma 5 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
2. Di accertare l'importo complessivo di €. 48.190,00 al cap. 2402 Nuovo Ordinamento E.2.01.03.02.999 Titolo 1 Missione 4 Programma 2 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
3. Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;
4. Di demandare all'Ufficio Ragioneria gli atti conseguenti alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Arch. Giuseppe Sanguedolce